

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI

INDICE
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1	Istituzione della tassa	Pag.3
Art.2	Rifiuti solidi urbani interni	Pag.3
Art.3	Zone di applicazione	Pag.3
Art.4	Soggetti passivi	Pag.4
Art.5	Locali tassabili	Pag.4
Art.6	Aree tassabili	Pag.6
Art.7	Locali ed aree non utilizzati	Pag.6
Art.8	Esenzioni	Pag.6
Art.9	Riduzioni	Pag.7
Art.10	Criteri per le agevolazioni tariffarie	Pag.8
Art.11	Esclusione dei benefici previsti dal regolamento	Pag.8
Art.12	Classificazione dei locali e delle aree tassabili	Pag.8
Art.13	Annualità	Pag.10
Art.14	Tariffe e gettito della tassa	Pag.10
Art.15	Determinazione costo dei servizi	Pag.10
Art.16	Misurazione dei locali e delle aree	Pag.10
Art.17	Tassa giornaliera di smaltimento	Pag.11

Parte II
PROCEDURE E SANZIONI

Art.18	Denunce	Pag.11
Art.19	Sanzioni	Pag.12
Art.20	Accertamento	Pag.12
Art.21	Verifiche e Riscontri	Pag.12
Art.22	Riscossione	Pag.13
Art.23	Contenzioso	Pag.13

Parte III
NORME TRANSITORIE FINALI

Art.24	Norme finali	Pag.13
Art.25	Entrata in vigore	Pag.13

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Costigliole Saluzzo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2 - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Costituiscono rifiuti solidi urbani interni:

i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

i rifiuti di cui ai precedenti nn. 1 e 2 derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi non abbiano specifiche caratteristiche strutturali e non siano destinati alla formazione, di regola di rifiuti speciali, tossici o nocivi;

i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani di cui alla deliberazione n.24 del C.C del 30.06.1998;

Art.3 - ZONE DI APPLICAZIONE

L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, fermo restando l'obbligo del conferimento dei rifiuti nel punto di raccolta più vicino, la tassa è dovuta in misura ridotta in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona primetrata e di fatto servita .

La tassa è applicata:

distanza dal contenitore più vicino		tariffa
da zero a 500 metri	=	in misura intera
da 500 metri a 800 metri	=	in misura pari al 40 % della tariffa
oltre 800 metri	=	in misura pari al 35% della tariffa

La riduzione della tariffa di cui al precedente comma dovrà essere richiesta tramite autocertificazione utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio e dovrà tassativamente riportare l'esatta distanza dal numero civico dell'abitazione al più vicino punto di raccolta.

L'Ufficio preposto procederà alla verifica a campione delle dichiarazioni presentate.

Il perimetro urbano entro cui è istituita la tassa dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani è individuato nell'allegata planimetria.

L'eventuale aggiornamento del perimetro di cui sopra verrà predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e approvato dalla Giunta Comunale.

Art.4 - SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) occupi oppure detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato.

La tassa è applicata altresì a qualsiasi area scoperta operativa ove possano prodursi rifiuti (aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, ecc.), nonché alle aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali assoggettabili a tassa ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni nonché ad esclusione delle aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi, ecc.).

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'Ufficio Tributi comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art.5 - LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusa o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e per destinazione dichiarata in sede di denuncia, si formano di regola rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi.

Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.

tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o delle attività;

tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto e altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere;

tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti ed Associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie, delle caserme, stazioni, ecc.;

tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

Art.6 - AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

le aree scoperte o parzialmente coperte adibite ad attività sportive, con esclusione di quelle di regola destinate all'esercizio effettivo dello sport;

qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopra indicati o ad altri usi privati, suscettibile di generare rifiuti solidi urbani interni.

Art.7 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

L'occupazione o conduzione di unità immobiliari si intende efficace anche quando le stesse restino temporaneamente chiuse e non frequentate purchè, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie di qualsiasi genere o natura.

Art.8 - ESENZIONI

In applicazione dell'art.62, comma 2, del decreto legislativo 507/1993, si considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo:

centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

solai e simili non adattabili ad altri usi (con altezza non superiore a metri 2,00);

superfici scoperte riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva;

unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze quali gas, acqua, luce;

fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile ;

locali di proprietà comunale purchè destinati a scopi istituzionali;

edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, e simili);

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

Sono inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiararsi di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art 3, ultimo comma., del D.P.R. n. 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo o relativa fattura.

Qualora per motivi tecnici, strutturali e di destinazione della superficie è impossibile determinare i locali dove si producono i rifiuti speciali, tossici nocivi, l'area soggetta alla tassa viene individuata nella misura del 50% della superficie globale;

Art.9 - RIDUZIONI

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

La tariffa viene ridotta nei seguenti casi:

abitazioni unico occupante residente: 20 %

locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività : 10 %

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale da utente che risieda o abbia dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 15%

Le riduzioni tariffarie non sono tra loro cumulabili e vengono attribuite, previa istruttoria e verifica dei presupposti, sulla base delle indicazioni contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

Esse competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste.

Allorché tali condizioni vengano a meno, l'interessato ha l'obbligo di presentare denuncia integrativa o di variazione e la tassa si applica per intero dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni stesse sono cessate; nel caso in cui il venire meno di tali condizioni venga accertato d'ufficio si applicano le sanzioni previste dall'art.76 del decreto legislativo 507/1993.

Art.10 – CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

In relazione all'art.67 del decreto legislativo 507/1993, le eventuali agevolazioni tariffarie, da deliberarsi con provvedimento della Giunta Comunale, possono essere stabilite nei seguenti limiti massimi:

Per coloro che versano in condizioni di disagio socio-economico : 50 %

Per associazioni od enti che perseguono finalità di riconosciuto valore socio-culturale: 50 %;

Le agevolazioni tariffarie sono attribuite su domanda degli interessati, con le modalità procedurali stabilite dal regolamento comunale per l'erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241.

Esse competono anche per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché tali condizioni vengano meno, la tassa si applica su denuncia dell'interessato o accertamento d'ufficio, dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui le condizioni sono cessate, nel caso di accertamento d'ufficio si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto legislativo 507/93;

Le agevolazioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art.11 – ESCLUSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Le riduzioni di cui agli artt.3,9,10 non possono essere applicate a coloro che all'atto della richiesta risultino in stato di morosità per gli anni precedenti.

Art.12 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

- Cat.1** Locali delle abitazioni private.
- Cat.2** Cantine pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.
- Cat.3** Autorimesse, box – auto, pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.
- Cat.4** Locali di sgombero pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.
- Cat.5** Magazzini pertinenziali ed accessori di civili abitazioni.
- Cat.6** Solai pertinenziali ed accessori di civili abitazioni (con altezza superiore a metri 2,00).
- Cat.7** Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo anche all'aperto, dei circoli, delle sale giochi, compresi i relativi dehors, i locali uso magazzino e deposito in cui hanno accesso solo i titolari o i loro dipendenti.
- Cat.8** Locali vendita e annessi magazzini, depositi degli esercizi commerciali al minuto ed ingrosso del settore merceologico alimentare e del settore merceologico alimentare/non alimentare (Art.5 del D.Lgs 114/98), comprese le pasticcerie, i fiorai, le serre a terra per il commercio di generi di ortofloricoltura, quanto non abbiano carattere di precarietà e quando sulle stesse si svolga un'attività privata.

- Cat.9** Locali di vendita e annessi magazzini e depositi degli esercizi commerciali al minuto ed ingrosso del settore merceologico non alimentare (Art. 5 D.Lgs 114/98) ivi comprese Farmacie e Rivendite di generi di monopolio.
- Cat.10** Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, delle aziende agrituristiche e annessi magazzini.
- Cat.11** Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura (limitatamente alle superfici che non producono di regola rifiuti speciali).
- Cat.12** Locali degli studi professionali, degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie e agenzie in generale, i locali degli studi medici e veterinari, degli ambulatori.
- Cat.13** Locali degli stabilimenti industriali, dei magazzini ortofrutticoli, dei laboratori e botteghe degli artigiani, con superficie inferiore ai mq.400 esclusi i locali ove si producono rifiuti speciali tossici e/o nocivi.
- Cat.14** Locali degli stabilimenti industriali, dei magazzini ortofrutticoli e dei laboratori e botteghe degli artigiani, con superficie superiore ai mq 400 esclusi i locali ove si producono rifiuti speciali, tossici e/o nocivi.
- Cat.15** Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio delle attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.
- Cat.16** Locali dei teatri e dei cinematografi.
- Cat.17** Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni delle palestre.
- Cat.18** Distributori di carburante ed aree ad essi connesse, aree dei campeggi, dei parcheggi, dei posteggi.
- Cat.19** Altre aree scoperte ad uso privato.
- Cat.20** Aree mercatali.

Le fattispecie non comprese e non identificabili in alcuna delle categorie precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo conto, oltrechè del settore, anche della qualità e quantità dei rifiuti prodotti.

I locali adibiti ad uso promiscuo sono classificabili in base alla loro destinazione prevalente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art.13 - ANNUALITA'

La tassa è annuale, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento.
La tassa è dovuta anche se il servizio di raccolta viene interrotto provvisoriamente per motivi di forza maggiore.

Art.14 - TARIFFE E GETTITO DELLA TASSA

La tassa è applicata secondo le tariffe annuali deliberate dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 507/1993 ed è commisurata in base alla qualità e alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

La tariffa è fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il costo dei servizi di smaltimento nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti solidi urbani interni.

Il gettito complessivo non può superare il costo dei servizi.

Ai fini della determinazione del costo dei servizi è dedotta dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana una quota pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni.

Art.15 - DETERMINAZIONE COSTO DEI SERVIZI

Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli: per il personale comunque adibito, anche a orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni e servizi; per la manutenzione ordinaria e straordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature fisse.

Art.16 - MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

La Tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a metro quadrato.

Art.17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione col modulo ivi previsto.

In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

PARTE II PROCEDURE E SANZIONI

Art.18 - DENUNCE

I soggetti di cui all'art. 63 del decreto legislativo 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata.

Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art.19 - SANZIONI

Chiunque, avendone obbligo non presenta nei termini le denunce di nuova utenza o di variazione in aumento, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 che qui si intende integralmente riportato.

Art.20 - ACCERTAMENTO

All'accertamento d'ufficio si procede soltanto nel caso di omessa o infedele denuncia.

L'accertamento è eseguito mediante notifica di apposito avviso contenente tutti gli elementi atti ad individuare e riscontrare il tributo richiesto.

L'avviso di accertamento e di rettifica a pena di decadenza, deve essere eseguito entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Le spese di la notifica dei provvedimenti di accertamento e di rettifica sono a carico del contribuente.

Gli importi derivanti dall'attività di accertamento possono essere riscossi anche tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria medesima.

Art.21 - VERIFICHE E RISCONTRI

Ai fini degli accertamenti necessari all'applicazione della tassa il Comune può:

accedere nei locali a qualsiasi uso destinati, per mezzo di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento con fotografia;

richiedere copia delle scritture di locazione, dei contratti verbali di affitto e delle planimetrie dei locali di cui lo stabile è costituito;

richiedere ai proprietari dei fabbricati le indicazioni che ritenga necessarie circa i locali ed i relativi inquilini;

invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire documenti e delucidazioni.

utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art.22 - RISCOSSIONE

La riscossione può avvenire mediante:

iscrizione in appositi ruoli nominativi, a norma di quanto previsto dall'art.72 del D.Lgs. 507/93;

tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria stessa.”

Art.23 - CONTENZIOSO

Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

PARTE III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.24 – NORME FINALI

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile sul tributo.

Art. 25 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2004.